



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
(Conferimento di incarico)

TRA

- la **“FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA”**, con sede in Palermo, via Turati n° 2, codice fiscale e P. I.V.A. n. 00190520825, in persona del Presidente Avv. Stefano Santoro, d’ora innanzi il **“Committente”**,

e

- Dott. Marco Vasta, nato a Palermo il 20/06/1971, codice fiscale VSTMRC71H20G273X, nella qualità di Associato dello Studio Vasta & Associati Consulenti del Lavoro, Part. I.V.A. 05875410820, con studio in Palermo Corso C. Finocchiaro Aprile, 195/B d’ora innanzi l’ **“Impresa”**,

PREMESSO CHE

1. la Fondazione necessita di un professionista consulente del lavoro per lo svolgimento di attività ad elevato livello di competenza in ambiti sempre più specialistici e settoriali;
2. la natura dell’incarico in questione prevede prestazioni di alto contenuto professionale per le quali, allo stato, la Fondazione non dispone di dipendenti in possesso delle relative competenze;
3. l’individuazione della suddetta figura professionale ed il conferimento del conseguente incarico è indifferibile essendo necessario garantire la corretta esecuzione delle procedure amministrative;
4. il Sovrintendente ha ritenuto di riconfermare l’incarico allo Studio Vasta in considerazione della positiva collaborazione fin qui assicurata dal Professionista alla Fondazione ed avuto riguardo:
 - alla piena conoscenza che il Professionista ha acquisito nel tempo dei complessi sistemi amministrativi e contabili della Fondazione;
 - all’esigenza di non creare discontinuità in un ambito particolarmente critico per la Fondazione;
5. il Professionista ha i requisiti necessari ed è dotato di comprovata professionalità in relazione all’espletamento dell’attività amministrativa richiesta, come si rileva dal curriculum agli atti della Fondazione;
6. il Professionista, con studio a Palermo, si è dichiarato disponibile a svolgere l’attività richiesta non riscontrandosi, peraltro, alcun ostacolo di tipo formale e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1) – Le premesse sono parte integrante del presente contratto.





Art. 2) – La Fondazione conferisce l’incarico al Dott. Marco Vasta che accetta, di svolgere i seguenti servizi che verranno espletati anche presso gli uffici della F.O.S.S.:

- a. controllo e supervisione delle elaborazioni effettuate presso gli uffici della Fondazione dal personale amministrativo di quest’ultima, relativamente alla contabilità paghe, contributi e ritenute;
- b. verifica della regolare e tempestiva tenuta dei libri obbligatori previsti dalla normativa del lavoro in essere, la regolarità delle comunicazioni agli Enti proposti e la corretta compilazione dei documenti in materia di lavoro (UNILAV, AGIBILITÀ ENPALS, UNIEMENS, F24, etc.);
- c. controllo delle comunicazioni mensili e la relativa gestione presso gli Enti proposti in materia di lavoro;
- d. controllo della dichiarazione dei sostituti d’imposta, predisposta dagli uffici della Fondazione, e a sua trasmissione telematica obbligatoria prevista per legge, a mezzo di intermediario abilitato;
- e. consulenza e assistenza in tutte le pratiche in materia di lavoro, contributi e ritenute presso la Fondazione;
- f. assistenza per la prima individuazione delle problematiche in materia di lavoro, ai contributi previdenziali ed ai tributi, e per il loro bonario componimento ove possibile;
- g. predisposizione delle retribuzioni del personale artistico ed amministrativo, con apposita presenza diretta dove necessita per l’immediata risoluzione delle problematiche che dovessero nascere in materia di consulenza del lavoro presso la Fondazione;
- h. l’assistenza durante i controlli da parte degli Ispettori di Uffici o Enti Pubblici;
- i. la presenza diretta per almeno due giorni la settimana negli uffici della Fondazione e comunque la disponibilità ad intervenire ogni qual volta se ne presenta la necessità;
- j. eventuale assistenza, se richiesto, agli incontri con l’organo di controllo interno (Collegio dei Revisori);
- k. assistere il personale dipendente della Fondazione, per guidarlo ed istruirlo nell’espletamento delle sue mansioni, fornendo altresì la necessaria collaborazione per la migliore organizzazione degli uffici interni;
- l. avviare il personale dipendente verso un’autonomia lavorativa che permetta di svolgere il lavoro all’interno degli uffici stessi, al fine di limitare il ricorso alle consulenze esterne per tutto ciò che riguarda l’ordinaria amministrazione;





L'Impresa si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza personale qualificato per l'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.

L'Impresa svolgerà la propria attività con personale proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente.

Art. 3) – Il presente contratto avrà inizio il 01.10.2019 e termine il 31.12.2021. Eventuali adempimenti di cui all'art. 2), non realizzati entro il suddetto termine dovranno essere portati a termine anche dopo la suddetta scadenza di contratto, senza per questo modificare le disposizioni di cui al successivo art. 4).

L'apposizione di suddetto termine non costituisce motivo ostativo alla risoluzione anticipata del presente contratto secondo quanto stabilito nell'articolo 6 disciplinante il Recesso o negli altri articoli disciplinanti l'inadempimento.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, codice civile.

Art. 4) – Il corrispettivo forfetariamente convenuto a favore dell'Impresa incaricata, per i servizi di cui sopra e su base annua (n. 12 mesi) sarà pari ad euro 36.000,00 oltre IVA e cpc 4%.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 si dichiara che i compensi di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. a norma del D.P.R. 26/9/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

I costi e le spese necessarie alla prestazione dei servizi, oggetto del presente accordo, saranno a carico esclusivo dell'Impresa e nulla potrà essere richiesto al Committente a tale titolo. I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura, mediante bonifico bancario.

Art. 5) – L'Impresa si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza.

In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione a tutti i servizi richiesti nell'ambito dal Committente.

L'Impresa dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; di impegnarsi a rispettarlo, ad osservarne i principi e di conformare il proprio comportamento alle regole in esso espresso.

L'Impresa si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all'attività di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni autorizzate, anche verbalmente, dal Presidente. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto, salvo autorizzazione del Sovrintendente.

Art. 6) – Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all'impresa almeno 60 (sessanta) giorni prima:





- a) Se l'impresa non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi l'impresa avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico dell'impresa nel presente contratto. In questa ipotesi l'impresa avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.
- d) Il Committente può, con motivazione scritta, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, concordandone con l'impresa la data e la modalità di gestione degli atti in corso.

E' concesso altresì all'Impresa il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede legale del Committente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso all'Impresa spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso dell'Impresa dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e parcelle emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 7) - In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il dott. Marco Vasta dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti. L'impresa si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto. E' comunque diritto dell'impresa di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa eventuale sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 8) - Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, i primi due nominati da ciascuna delle Parti, ed il terzo





con funzioni di Presidente nominato dai primi due arbitri; in difetto di accordo quest'ultimo sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Palermo. La parte che intenda ricorrere all'arbitrato dovrà comunicarlo all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata A/R, indicando il nominativo del proprio arbitro. Qualora, trascorsi trenta giorni dalla sopra citata raccomandata, l'altra parte non abbia nominato il proprio arbitro, provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Palermo.

Il Collegio Arbitrale si riunirà in Palermo e deciderà secondo diritto e senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nel termine di giorni trenta dalla data di costituzione. In caso di necessità legata al reperimento di dati e/o informazioni ritenute indispensabili per la decisione le Parti potranno convenire una proroga del citato termine che non potrà comunque superare trenta giorni.

Art. 9) – Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.


Art. 10) – L'efficacia del presente contratto decorre con effetto immediato dalla data di sottoscrizione.

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di cinque fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Palermo, li 26.09.2019

Il Committente
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
(Avv. Stefano Santoro)



L'Impresa
Dott. Marco Vasta

